

Per la sharing economy, da sciogliere il nodo dell'occasionalità delle operazioni

La proposta di legge in materia si rivolge alle operazioni fuori campo IVA

/ **Simonetta LA GRUTTA**

La proposta di legge [AC 3564](#) in materia di economia collaborativa (**sharing economy**), presentata il 27 gennaio 2016, è stata oggetto dell'[audizione](#) della direttrice dell'Agenzia delle Entrate, presso le Commissioni Trasporti e Attività produttive della Camera, il 26 luglio.

In tale occasione, è stata evidenziata la rilevanza che il fenomeno ha assunto, alla cui diffusione contribuiscono particolarmente gli strumenti della **tecnologia** e i social network, che ne stanno ampliando notevolmente le potenzialità. Da qui la necessità, registrata sia a livello comunitario che interno, di **regolamentare** il nuovo modello economico – diffuso principalmente nei settori del *crowdfunding*, dei trasporti, dei servizi di scambio di beni di consumo e del turismo – sotto molteplici aspetti, non solo legati agli aspetti concorrenziali.

In tal senso è intervenuta recentemente la Commissione europea, con il documento "un'agenda europea per l'economia collaborativa" (COM 2016 n. [356](#) del 2 giugno 2016), volto a fornire agli Stati membri gli orientamenti e le linee guida per regolamentare il settore in termini di requisiti di **accesso** al mercato, regimi di **responsabilità** per il contrasto alla diffusione di contenuti illeciti o ingannevoli, **tutela** degli utenti, tutela dei lavoratori e fiscalità.

La materia è allo studio anche del Comitato IVA, organo consultivo del Consiglio europeo, il quale, a sua volta, ha adottato le linee guida per l'eventuale applicazione del tributo ai beni e servizi forniti attraverso **piattaforme** di sharing economy. Secondo il Comitato, dette piattaforme sono soggetti passivi IVA che mediante l'uso di siti di e-commerce mettono in contatto singoli utenti i quali intendono fornire e acquistare beni e servizi.

Pertanto, i servizi resi a titolo oneroso dalle piattaforme agli utenti sono soggetti ad **IVA**. Come pure rientrano nel campo di applicazione dell'imposta le **forniture** di beni e servizi, dietro **corrispettivo** monetario, nella misura in cui possa ritenersi che il fornitore svolga un'attività economica che lo qualifica come soggetto passivo IVA ai sensi dell'[art. 9](#) della Direttiva 2006/112/CE.

Nel corso dell'audizione, è stato messo in luce come, tenuto conto dei primi indirizzi interpretativi comunitari che confermano la rilevanza delle operazioni in parola ai fini del tributo, le problematiche relative all'esistenza dei presupposti d'imposta possono riguardare:

- la **qualifica** di soggetto passivo o di privato degli utenti operatori,

- il carattere **commerciale** dell'attività esercitata attraverso le piattaforme digitali,

- l'esistenza di un **sinallagma** tra prestazioni e controprestazioni, qualora queste ultime siano in natura.

Dirimente sarà definire come concretamente debba intendersi la condizione del "carattere di **stabilità**", in relazione alle operazioni poste in essere mediante piattaforma collaborativa, e anche come si possa effettivamente distinguere tra "prestazione a titolo professionale" e "prestazione a titolo occasionale".

A tale riguardo si nota che l'art. 5 della proposta di legge AC 3564, dedicato agli aspetti fiscali, sembra limitare gli effetti delle disposizioni (rivolte alla tassazione ai fini delle imposte dirette) alle sole attività di economia collaborativa "**non professionale**", ossia non rientrante nel campo di applicazione dell'IVA, ma non è chiaro se la soglia reddituale di 10.000 euro possa costituire uno spartiacque anche ai fini dell'imposta sul consumo.

Come pure non sembra, rileva l'Agenzia, si sia tenuto conto di eventuali **effetti** che le norme proposte possono assumere in relazione al regime **forfetario** delle persone fisiche (di cui alla legge [190/2014](#)).

Altra questione controversa è la previsione dell'obbligo, posto a carico del gestore della piattaforma che non risieda in Italia, di dotarsi di una **stabile organizzazione** nel territorio dello Stato al fine di agire quale sostituto d'imposta degli utenti operatori. Infatti, tale obbligo appare del tutto sconnesso dal verificarsi delle condizioni fattuali e dei presupposti sostanziali per l'esistenza di una *branch* (quale ad esempio l'impiego di mezzi umani e/o personali), richiesti dalle norme convenzionali.

L'Agenzia si propone, sul piano del controllo, di tenere in considerazione le nuove attività di **microimpresa** che si stanno sviluppando in relazione al nuovo modello economico.

Per gli imprenditori dell'economia collaborativa potrebbe prevedersi un regime ad hoc, come avvenuto per il settore dell'e-commerce con il MOSS, improntato a **nuove modalità** di gestione del rapporto con l'Eraio e a sistemi di riscossione semplificati, per evitare comportamenti evasivi, anche tenuto conto del fatto che l'aumento considerevole delle partite IVA potrebbe avere effetti sui costi di gestione e controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.

A tal fine, un ruolo centrale potrebbe essere affidato ai gestori delle piattaforme, mutuando l'esperienza di altri Stati membri, che potrebbero sostituirsi all'utente ai fini degli adempimenti e alla liquidazione dell'IVA.